



Bruxelles, 26 giugno 2019
(OR. en)

10713/19

ENV 663
CHIMIE 93
COMPET 554
IND 199
PHARM 40
AGRI 366
RECH 391
ECOFIN 676
ECO 78
SOC 523
SAN 333
CONSOM 195
MI 547
ENT 161

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	26 giugno 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	10279/19
Oggetto:	Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche - Conclusioni del Consiglio

Si riportano in allegato per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla succitata strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche, adottate dal Consiglio nella 3705^a sessione del 26 giugno 2019.

Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche

- Conclusioni del Consiglio -

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO:

la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (7° PAA)¹ per un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva e PRENDENDO ATTO della relazione sulla valutazione del programma²;

il principio di precauzione, i principi di azione preventiva e di riduzione dell'inquinamento alla fonte e il principio "chi inquina paga";

la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 sul tema "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) direttamente pertinenti per la politica dell'UE in materia di sostanze chimiche, che comprendono la protezione della salute umana e dell'ambiente, la transizione verso produzione e consumo sostenibili, la promozione di tecnologie sostenibili e la garanzia della gestione sostenibile delle risorse;

le risoluzioni dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEA) 1/5 sulle sostanze chimiche e i rifiuti, 3/4 sull'ambiente e la salute, nello specifico la sezione sulle sostanze chimiche, nonché 2/7 e 4/8 sulla corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti; la dichiarazione ministeriale dell'UNEA in occasione della sua quarta sessione, dal titolo "Soluzioni innovative per affrontare le sfide ambientali e per il consumo e la produzione sostenibili";

¹ GU L 354 del 28 dicembre 2013, pag. 171.

² Doc. 9416/19 - COM(2019) 233 final + ADD 1 e ADD 2.

la relazione *Global Chemicals Outlook II* commissionata dall'UNEA, secondo cui l'obiettivo globale di ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche e dei rifiuti non sarà raggiunto entro il 2020 ed è urgentemente necessaria un'azione più ambiziosa a livello mondiale da parte di tutte le parti interessate;

l'approccio strategico alla gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAICM) con misure ed obiettivi definiti nelle questioni politiche emergenti e in altre questioni che destano preoccupazione e il processo "intersessione" per una corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti oltre il 2020;

le comunicazioni della Commissione "Effetti combinati delle sostanze chimiche - Miscele chimiche"³, "Sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti"⁴, "Relazione generale della Commissione sull'applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi"⁵, "Verso un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini"⁶, "Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci"⁷ e "Risultati del controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH) e sfide, lacune e debolezze individuate"⁸;

le risoluzioni del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti⁹, e del 18 aprile 2019 su un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini¹⁰;

³ Doc. 10923/12 - COM(2012) 252 final.

⁴ Doc. 5479/18 - COM(2018) 32 final + ADD 1.

⁵ Doc. 6916/18 - COM(2018) 116 final + ADD 1 - 7.

⁶ Doc. 14204/18 - COM(2018) 734 final.

⁷ Doc. 7680/19 - COM(2019) 128 final.

⁸ Doc. 10705/19 + ADD 1 - ADD 3.

⁹ Doc. 2018/2589 (RSP).

¹⁰ Doc. 2019/2683 (RSP).

le conclusioni del Consiglio sui seguenti temi:

- L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare;
- Protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso la corretta gestione delle sostanze chimiche;
- Ecoinnovazione: consentire la transizione verso un'economia circolare;
- Attuare il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare;
- Verso un'Unione sempre più sostenibile entro il 2030;
- Convenzione sulla diversità biologica (CBD) del 2018;

SOTTOLINEANDO la decisione adottata nel quadro del 7° PAA di sviluppare entro il 2018 una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, evidenziata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 19 dicembre 2016 in cui si invitava anche la Commissione ad aggiornare la sua strategia del 1999 in materia di interferenti endocrini, e RILEVANDO con preoccupazione che la Commissione non ha rispettato tale impegno;

OSSERVANDO inoltre che, per quanto riguarda le azioni concernenti le sostanze chimiche, la Commissione non ha tenuto pienamente fede agli impegni assunti nel quadro del 7° PAA, segnatamente per quanto concerne gli interferenti endocrini, i nanomateriali, gli effetti combinati delle sostanze chimiche e i rischi relativi all'uso e all'esposizione alle sostanze pericolose e alle sostanze chimiche nei prodotti;

RICONOSCENDO l'importanza di approfondire continuamente le conoscenze sui pericoli delle sostanze chimiche e sugli effetti (eco)tossicologici e di affrontare in modo adeguato le incertezze relative all'esposizione alle sostanze chimiche, RICORDANDO l'importanza del monitoraggio ambientale e del biomonitoraggio umano per registrare l'esposizione combinata dell'ambiente e degli esseri umani alle sostanze chimiche e il ruolo unico che svolgono tali strumenti per identificare un'esposizione finora sconosciuta a sostanze che causano problemi per la salute umana e l'ambiente e per controllare l'efficacia delle norme e dei regolamenti che mirano a ridurre tale esposizione; SOTTOLINEANDO l'urgente necessità di una struttura finanziata in maniera sostenibile per la ricerca applicata in questo settore. Ciò dovrebbe includere, tra l'altro, il proseguimento delle iniziative esistenti nei settori del biomonitoraggio umano, lo sviluppo e l'adeguamento dei metodi di prova in tossicologia e la base scientifica per la valutazione dei rischi e la gestione dei rischi legati alle sostanze chimiche;

RICONOSCENDO che una valutazione dell'impatto sull'ambiente, sul clima o sulla salute di altre sostanze chimiche, ad esempio i pesticidi, è effettuata nel quadro di processi dedicati, come il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che al momento è oggetto di una valutazione REFIT, e il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari;

SOTTOLINEANDO che la cooperazione normativa nel settore chimico dovrebbe salvaguardare gli standard e i principi dell'UE e il diritto di regolamentare, in particolare in materia di salute umana e ambiente, e che gli accordi di libero scambio dovrebbero promuovere gli standard internazionali più elevati possibili, in particolare quelli relativi alla salute e all'ambiente;

1. SOTTOLINEA l'importanza del processo elaborato nel quadro dell'approccio strategico alla gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAICM) per sviluppare un nuovo quadro di sostegno per la corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti oltre il 2020, anche al fine di contribuire a soddisfare gli obiettivi di sviluppo sostenibile; EVIDENZIA l'importanza delle sinergie tra tutte le convenzioni internazionali e regionali esistenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti; ESORTA la Commissione e gli Stati membri a continuare a contribuire attivamente a tale processo, tra l'altro elaborando posizioni comuni chiare per le riunioni "intersessione" al fine di conseguire un approccio trasversale e olistico a lungo termine per la corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti a livello internazionale, che dovrà essere preso in considerazione da tutte le organizzazioni e i soggetti interessati nel quadro dell'attuazione dell'Agenda 2030, anche nella quinta riunione della Conferenza internazionale sulla gestione delle sostanze chimiche (ICCM 5); in tal modo si offre all'UE l'opportunità di contribuire a questo processo in linea con i suoi obiettivi politici e le sue norme e, d'altra parte, si potranno ricavare vantaggi per un'efficace e corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;

2. SOTTOLINEA la necessità di migliorare e integrare la valutazione dei rischi chimici e la gestione delle sostanze chimiche in tutta la normativa dell'UE per evitare oneri superflui e aumentare la coerenza e l'efficacia della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda il principio di precauzione e la protezione efficace dei lavoratori; SOSTIENE lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di allarme rapido a livello dell'UE per individuare i nuovi rischi chimici emergenti, in modo da poter intervenire adeguatamente per proteggere la salute umana e l'ambiente e attuare misure volte a prevenire o a controllare questioni che destano preoccupazione;
3. SOTTOLINEA l'importanza di riesaminare e rivedere, se del caso, i requisiti esistenti in materia di sperimentazione, al fine di garantire che in tutta la legislazione dell'UE sulle sostanze chimiche si tenga conto in modo adeguato, coerente e organico degli obiettivi sanitari di particolare rilevanza per i bambini e gli altri gruppi vulnerabili (ad esempio, neurotossicità, impatto sullo sviluppo del sistema immunitario, interferenza endocrina, tossicocinetica, ecc.); SOTTOLINEA la necessità di sviluppare un meccanismo pertinente per coordinare la protezione dei gruppi vulnerabili - ad esempio i bambini e le donne in gravidanza e allattamento - anche introducendo negli atti legislativi dell'UE requisiti coerenti sulla gestione dei rischi in relazione alle sostanze potenzialmente pericolose, comprese le neurotossine e gli interferenti endocrini;
4. SOTTOLINEA la necessità di rafforzare l'interfaccia tra scienza e politica sulle questioni attinenti alle sostanze chimiche e ai rifiuti, anche a livello internazionale; METTE IN RISALTO l'importanza di finanziamenti sostenibili per la ricerca e l'innovazione volti a migliorare la comprensione scientifica degli effetti delle sostanze chimiche pericolose sull'ambiente, la salute, la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi, nonché a promuovere la ricerca finalizzata a migliorare i metodi di individuazione dei pericoli correlati alle sostanze chimiche;

5. PRENDE ATTO del programma di ricerca sul biomonitoraggio umano HBM4EU, che rappresenta un'interfaccia tra il mondo scientifico e la politica europea in materia di sostanze chimiche, nonché dell'iniziativa IPCheM (piattaforma di informazione per il monitoraggio delle sostanze chimiche) e INCORAGGIA l'istituzione di un programma di ricerca analogo in materia di monitoraggio ambientale, nonché un migliore utilizzo dei dati risultanti dal monitoraggio effettuato a livello locale, regionale, nazionale e di UE, e una loro migliore condivisione, sia tra i vari paesi, sia tra i settori d'intervento (ad esempio, acqua, sostanze chimiche, aria, biomonitoraggio, salute, ecc.) e le istituzioni pertinenti; SI COMPIACE dei progressi compiuti finora nel combinare e sviluppare ulteriormente le attività europee di biomonitoraggio umano; CHIEDE alla Commissione di garantire che tali attività possano proseguire nell'ambito del nuovo programma Orizzonte Europa; INVITA gli Stati membri e la Commissione a promuovere lo sviluppo di infrastrutture adeguate per consentire pienamente che i dati siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (*Findable, Accessible, Interoperable and Reusable - FAIR*), al fine di favorirne il riutilizzo ed evitare inutili duplicazioni;
6. INCORAGGIA a promuovere approcci quali la chimica verde e sostenibile e le alternative non chimiche, e a integrare elementi chiave di tali concetti nella politica dell'UE in materia di sostanze chimiche mediante misure regolamentari che rafforzino in particolare gli sforzi volti a trovare alternative alle sostanze potenzialmente pericolose e mediante misure non normative, al fine di agevolare lo sviluppo di soluzioni chimiche e non chimiche sicure e sostenibili, compresa, tra l'altro, la promozione dell'economia circolare non tossica; in tale contesto, INVITA gli Stati membri e la Commissione a promuovere la ricerca tecnica nonché lo sviluppo di metodologie adeguate, di modelli imprenditoriali basati sui servizi e di altri approcci sicuri sin dalla progettazione lungo tutta la catena del valore nel processo di innovazione; SOTTOLINEA la necessità di sostenere, in particolare, gli sforzi delle PMI finalizzati alla sostituzione delle sostanze potenzialmente pericolose promuovendo la R&S, gli investimenti nelle sostanze chimiche sostenibili e l'innovazione tecnologica attraverso i programmi dell'UE, compreso Orizzonte Europa; SOTTOLINEA il diritto all'informazione per consentire ai consumatori, come pure ai produttori, ai dettaglianti e alle imprese di riciclaggio, di compiere scelte informate al fine di orientarsi verso cicli di materiali circolari non tossici e assicurare un utilizzo sostenibile dei materiali secondari;

7. INVITA la Commissione a presentare opzioni per introdurre nei pertinenti atti legislativi dell'UE requisiti sulle sostanze chimiche con l'obiettivo di garantire che gli effetti combinati di tali sostanze (effetti cocktail) e l'esposizione combinata degli esseri umani e dell'ambiente a tutte le rispettive fonti siano affrontati in modo adeguato e coerente nei processi di valutazione e gestione dei rischi;
8. SOTTOLINEA la necessità di garantire l'efficacia e l'efficienza dei lavori dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), stabilendo un finanziamento e un'assegnazione di risorse sostenibili; SOTTOLINEA l'importanza di rafforzare la trasparenza e la cooperazione scientifica con le istituzioni dell'UE e dei paesi terzi nonché con altre agenzie decentrate, al fine di garantire la coerenza e sfruttare i vantaggi derivanti dalle sinergie, nonché l'importanza di coinvolgere l'ECHA in altri ambiti legislativi;
9. INVITA la Commissione a valutare la possibilità di disporre di un meccanismo che consenta alle agenzie europee di intraprendere autonomamente, in via eccezionale e per un numero molto limitato di casi, studi complementari a quelli effettuati dal settore, in particolare in casi controversi o qualora sorgano seri dubbi, senza compromettere il principio di precauzione e il principio "chi inquina paga", al fine di rafforzare la solidità del sistema senza pregiudicare il principio della responsabilità industriale;
10. RIBADISCE le conclusioni del Consiglio del dicembre 2016 concernenti le disposizioni del 7° PAA relative allo sviluppo di una strategia dell'Unione chiaramente definita per un ambiente non tossico entro il 2018; ESORTA pertanto la Commissione a sviluppare, senza ulteriori indugi, una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico in stretta collaborazione con gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, in linea con tutte le pertinenti disposizioni del 7° PAA, con i più generali SDG e con l'obiettivo globale di corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti, e in collegamento con le attuali politiche dell'UE per la protezione dell'ambiente, in particolare l'economia circolare, e con le politiche dell'UE in materia di crescita, occupazione e competitività, che proponga chiari obiettivi a medio e lungo termine per una politica globale e sostenibile a lungo termine dell'UE in materia di sostanze chimiche;

11. SOTTOLINEA che la strategia dell'Unione per un ambiente non tossico dovrebbe, tra l'altro, mirare a prevenire o ridurre al minimo l'esposizione a tutte le sostanze potenzialmente pericolose immesse sul mercato o disperse nell'ambiente, soprattutto quelle estremamente preoccupanti (SVHC), al fine di prevenire o ridurre in modo sostanziale gli effetti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull'ambiente; tale strategia dovrebbe integrare i principi di chimica verde e sostenibile nella politica dell'UE, compresi approcci strategici trasversali, e tenere conto, tra l'altro, della relazione di riesame del regolamento REACH, dell'interfaccia tra sostanze chimiche, prodotti e rifiuti e della sua consultazione di follow-up nonché dei risultati del controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH);
12. INVITA la Commissione a includere nella sua proposta relativa a un 8° PAA, che dovrà essere adottata al più tardi a inizio 2020, impegni volti ad attuare le misure di follow-up della strategia dell'Unione per un ambiente non tossico e ad affrontare le sfide future connesse alle sostanze chimiche;
13. CHIEDE alla Commissione di esaminare i vantaggi di armonizzare le definizioni, i requisiti in materia di dati e i metodi di prova in tutta la legislazione sulle sostanze chimiche, al fine di migliorarne la coerenza, l'efficienza e la trasparenza;
14. SOTTOLINEA le crescenti preoccupazioni in materia di salute e ambiente derivanti da sostanze chimiche altamente persistenti; RILEVA nello specifico la crescente quantità di prove degli effetti negativi causati dall'esposizione a composti altamente fluorurati (PFAS), le prove di una presenza diffusa di PFAS nelle acque, nel terreno, negli articoli e nei rifiuti nonché la minaccia che ciò può rappresentare per l'approvvigionamento di acqua potabile; INVITA la Commissione a sviluppare un piano d'azione teso a eliminare tutti gli usi non essenziali di PFAS;

Prodotti farmaceutici

15. ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione sull'approccio strategico dell'UE riguardo all'impatto ambientale dei farmaci, che individua sei ambiti di intervento, concernenti tutte le fasi del ciclo di vita dei farmaci, in cui possono essere apportati miglioramenti; SOTTOLINEA che è sempre più dimostrato che determinati prodotti farmaceutici e i loro residui trovati nel suolo e nelle acque rappresentano un rischio per l'ambiente e per la salute umana e animale;

16. SOTTOLINEA l'importanza di accelerare le misure concrete e ambiziose volte a ridurre il rischio per l'ambiente posto dai prodotti farmaceutici e dai loro residui, riconoscendo nel contempo che sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio la portata del nuovo impatto sulla salute umana e sull'ambiente dei prodotti farmaceutici e dei loro residui; INVITA la Commissione a valutare e definire le misure più efficaci, anche di carattere legislativo, per attenuare gli effetti dei prodotti farmaceutici sull'ambiente e contrastare lo sviluppo della resistenza antimicrobica e per rafforzare il legame con il settore sanitario al riguardo;

REACH

17. ACCOGLIE CON FAVORE la relazione della Commissione sul riesame di REACH e INVITA ad attuare rapidamente i punti d'azione ivi individuati;

18. RIBADISCE l'importanza di azioni concrete da parte della Commissione così da garantire la conformità e migliorare la qualità dei fascicoli di registrazione REACH, in quanto è sulla base di tali dati che saranno adottate tutte le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente; PRENDE ATTO della strategia normativa integrata dell'ECHA e INVITA la Commissione a controllarne la tempestiva attuazione; SOTTOLINEA che è opportuno che l'ECHA verifichi entro il 2028 che tutti i pertinenti fascicoli di registrazione, ad esempio quelli individuati nel quadro di tale processo come prioritari per la generazione di dati, siano conformi alle prescrizioni REACH in materia di dati standard; SOTTOLINEA la necessità di un meccanismo efficace per aggiornare i fascicoli di registrazione, compreso ad esempio l'aggiornamento di richieste da parte dell'ECHA laddove le registrazioni non siano state aggiornate per molto tempo, come anche di una misura per accelerare e razionalizzare le procedure di valutazione REACH; INVITA la Commissione e l'ECHA, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, a sviluppare entro il dicembre 2019 un piano d'azione sulla conformità dei fascicoli;
19. INVITA la Commissione a migliorare le procedure di autorizzazione e restrizione REACH migliorando l'analisi di alternative per sostituire le SVHC e, in particolare, per garantire la rapida introduzione graduale delle sostanze o tecnologie alternative che sono generalmente disponibili per l'industria nell'UE, e per evitare la deplorable sostituzione con sostanze che possono creare rischi inaccettabili, nonché rafforzando la raccolta e condivisione di informazioni disponibili tra l'industria e l'ECHA; INVITA la Commissione e l'ECHA a rifiutare l'autorizzazione nel caso in cui le informazioni disponibili non siano sufficienti; INVITA inoltre la Commissione ad avviare una discussione generale sull'analisi socioeconomica, l'individuazione e la valutazione di alternative, comprese alternative non chimiche, il livello di rischio accettabile compatibile con l'elevato livello di protezione in tutti i processi normativi, la criticità degli utilizzi e la scelta adeguata di misure di gestione dei rischi al fine di sfruttare pienamente l'autorizzazione e la restrizione quali mezzi per realizzare la graduale eliminazione delle sostanze preoccupanti; al fine di agevolare l'effettiva applicazione del regolamento REACH e della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, SOTTOLINEA l'esigenza di prestare particolare attenzione per garantire la coerenza rispetto all'interfaccia tra le due normative;

20. RICORDA che, entro il 2020, tutte le pertinenti SVHC, comprese le sostanze con proprietà di interferenza endocrina che presentano un grado di preoccupazione equivalente, dovrebbero essere inserite nell'elenco REACH delle sostanze candidate e SOTTOLINEA che anche dopo il 2020 saranno necessari sforzi volti a individuare eventuali SVHC ulteriori e a continuare a garantire la piena conformità dei fascicoli di registrazione;
21. CHIEDE alla Commissione di affrontare le questioni della gestione dei rischi e della gestione normativa delle sostanze potenzialmente pericolose nei materiali recuperati nel quadro di REACH, con l'obiettivo di garantire cicli di materiali non tossici e un migliore allineamento delle politiche in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti così da stimolare un mercato di materie prime secondarie di elevata qualità, i cui utilizzi siano sicuri sia per la salute umana che per l'ambiente;
22. SOTTOLINEA che saranno necessari ulteriori sforzi per creare giuste condizioni di parità per gli articoli importati e quelli prodotti nell'UE, così da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, limitando l'uso di SVHC negli articoli importati qualora tale uso non sia autorizzato nell'UE, ed evitare svantaggi competitivi tra le imprese dell'UE e quelle di paesi terzi; INVITA a rafforzare l'applicazione del regolamento REACH da parte delle autorità competenti e CHIEDE alla Commissione di esaminare le opzioni per facilitare il lavoro delle autorità doganali, in particolare rispetto al codice TARIC per le sostanze, le miscele e gli articoli; SOTTOLINEA l'importanza di combattere il commercio illecito e il traffico di sostanze e rifiuti nocivi anche a livello mondiale;
23. INVITA la Commissione a prendere in considerazione la semplificazione delle schede dei dati di sicurezza ampliate, in particolare definendo prescrizioni minime per gli scenari di esposizione, e INVITA l'ECHA a sviluppare metodologie per gli scenari di esposizioni per le miscele;
24. CHIEDE alla Commissione di aggiornare periodicamente gli Stati membri e le parti interessate in merito alle azioni intraprese e ai progressi compiuti riguardo all'attuazione delle misure stabilite nella comunicazione sul riesame di REACH entro il marzo 2020;

Nanomateriali

25. SOTTOLINEA la necessità di raccogliere informazioni sugli utilizzi e sull'esposizione relativamente a nanomateriali e di aggiornare e migliorare la valutazione dei rischi e i metodi di prova convalidati al riguardo; ESORTA la Commissione a ultimare il riesame della raccomandazione sulla definizione dei nanomateriali, rivederla se del caso e garantire che i nanomateriali siano individuati e trattati in modo coerente in tutta la legislazione mediante una definizione giuridicamente vincolante;
26. RILEVA che nel 2017 l'ECHA ha istituito l'Osservatorio dell'UE per i nanomateriali (EUON) con un mandato fino al 2020; CHIEDE alla Commissione di ampliare il mandato dell'ECHA per la raccolta e la messa a disposizione dei dati di ricerca così da includere la caratterizzazione, la pericolosità e la potenziale esposizione delle nanoforme di sostanze che finora non erano registrate nel quadro di REACH in quanto il relativo tonnellaggio annuale è inferiore alla soglia di una tonnellata per anno, nonché di chiedere periodicamente all'ECHA di valutare le prestazioni e l'impatto dell'EUON;

Interferenti endocrini

27. ESORTA la Commissione a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente riducendo al minimo l'esposizione agli interferenti endocrini, come stabilito dal 7° PAA, e incentivando la sostituzione con sostanze chimiche più sicure, nella misura in cui ciò sia fattibile tecnicamente e praticamente, e la invita altresì a presentare senza indebito ritardo un piano d'azione contenente misure chiare e concrete e corredato di un calendario ambizioso per tali interventi;

28. ACCOGLIE CON FAVORE l'iniziativa della Commissione tesa ad aggiornare le prescrizioni in materia di dati in tutte le normative pertinenti, così da migliorare e accelerare l'individuazione degli interferenti endocrini, ed ESORTA la Commissione a farne una delle massime priorità con elevata ambizione, così da consentire l'individuazione delle sostanze con proprietà di interferenza endocrina; INVITA la Commissione ad accrescere la base di conoscenze riguardo ai meccanismi tramite cui si verifica l'interferenza endocrina, sviluppando e introducendo percorsi con esiti avversi che sostengano la plausibilità biologica dell'interferenza endocrina; ACCOGLIE CON FAVORE, a tale proposito, l'istituzione del sistema informativo sulle sostanze attive sul sistema endocrino (EASIS);
29. ESORTA la Commissione a sviluppare un approccio orizzontale per l'individuazione e la gestione dei rischi, basate sulla pericolosità, degli interferenti endocrini, tenendo conto delle incertezze per quanto riguarda l'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi per le sostanze chimiche con proprietà di interferenza endocrina; e SOTTOLINEA la necessità urgente di prestare particolare attenzione agli effetti cocktail e alle esposizioni combinate degli esseri umani e dell'ambiente a tutte le rispettive fonti.
-